REGOLAMENTO N. 133/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1966

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine, per le importazioni effettuate nel quarto trimestre 1966

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento n. 118/64/CEE del Consiglio (2), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi ;

Considerando che tale ammontare è stato fissato dal regolamento n. 83/66/CEE del Consiglio (3) per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1966 ;

Considerando che occorre completare le disposizioni attualmente applicabili fissando l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le importazioni da effettuare nel quarto trimestre 1966 ;

Considerando che, all'atto di tale fissazione, si deve prendere in considerazione, per quanto riguarda i suini macellati, l'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio riscontrati sul mercato mondiale dal 1° gennaio al 30 giugno 1966 ; che tuttavia la variazione di detti prezzi rispetto a quelli utilizzati per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per il trimestre precedente non supera il 3 % ;

Considerando pertanto che si deve mantenere invariato l'ammontare dei prelievi fissato dal regolamento n. 83/66/CEE per i suini macellati ;

Considerando che, di conseguenza, si deve anche mantenere immutato l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili agli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 20, ammontare che deve essere calcolato secondo i principi già applicati nel regolamento n. 94/65/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 30 settembre 1966, che figura negli allegati A, B I, C I del regolamento n. 83/66/CEE, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1966.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.
(2) GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2373/64.
(3) GU n. 119 del 30 .6. 1966, pag. 2210/66.
(4) GU n. 117 del 30. 6. 1965, pag. 1958/65.